

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 25/11/2006

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 18 in data 31/05/2006, si è proceduto all'approvazione del "Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali";

VISTA la nota prot. 19649/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali - Ufficio del Federalismo fiscale con cui venivano formulate osservazioni in ordine all'art. 24, comma 3;

RITENUTO dover provvedere a recepire le osservazioni espresse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali - Ufficio del Federalismo fiscale, per mezzo della modifica del richiamato art. 10;

VISTO il nuovo testo dell'art. 24 del regolamento in oggetto;

- Visto il D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997;
- Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate n. 118 del 26.05.1999;
- Vista ogni altra disposizione di legge in materia

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime palese

DELIBERA

- 1) di sostituire l'art. 24 del "Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione" con il seguente:

Art. 24

Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	MINIMA %	MASSIMA %	IMPORTO MINIMO Euro
Pubblicità	100	200	51,64
Affissioni	100	200	51,64
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100	200	51,64
Smaltimento rifiuti	100	200	51,64

2. Se la denuncia o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA %	MASSIMA %
Pubblicità	50	100
Affissioni	50	100
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	50	100
Smaltimento rifiuti	50	100

3. *La graduazione delle sanzioni tra l'importo minimo e quello massimo è effettuata nel rispetto dei criteri dettati dal D. Lgs. 472/97.*
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un quarto del minimo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.
6. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, o compilazione incompleta o infedele sarà applicata una sanzione amministrativa di Euro 51,64 (diconsi Euro cinquantuno/64).

Quindi, con separata ed unanime votazione il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000